



*Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali*

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Divisione Ufficio III - Prod. Veg.

Prot. N. 37271 *Posta.*

Roma, 1.5 NOV. 1996 19

Al

Ispettorato Centrale
Repressione Frodi
Div. II

S E D E

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sulla commercializzazione
dalle sementi - Vs rif. n. 15808 del 4 aprile 1996

Si fa riferimento alla nota di codesto Ispettorato, re-
lativa all'oggetto, con la quale vengono richiesti chiarimenti
sulla commercializzazione delle sementi introdotte in Italia e
provenienti da Paesi dell'Unione europea.

Al riguardo, si fa presente che dal 1° gennaio 1993 a
seguito della realizzazione del Mercato unico le frontiere intra-
comunitarie sono state abolite ed i vegetali ed i prodotti vege-
tali possono circolare liberamente nei Paesi dell'Unione Europea.

Pertanto si deve ritenere che non sono più applicabili
le disposizioni della normativa sementiera nazionale, relativa-
mente all'apposizione del cartellino dell'importatore, di cui
all'art.17 della legge 1096/71, e alla tenuta del registro di ca-
rico e scarico dei prodotti sementieri importati da Paesi intra-
comunitari, di cui all'art.18 della medesima legge 1096/71.

Così come sono decadute le disposizioni relative al nul-
la osta d'importazione dei prodotti sementieri, di cui all'art.5
del D.M. 2 agosto 1985.

Invece rimane l'obbligo della tenuta del registro di ca-
rico e scarico da parte dell'importatore delle sementi provenien-
ti da paesi terzi ai sensi dell'art.18 della legge 1096/71 e
dell'art. 14 del regolamento di esecuzione della predetta legge.



Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche
Agricole ed Agroindustriali Nazionali

Roma, _____ 19 _____

Al _____

Divisione _____

Prot. N. _____ P. n. _____

OGGETTO: _____

Circa il luogo dove detenere il sopracitato registro, si precisa che con circolare n. 32 del 25 ottobre 1974, di cui si allega copia, è stato precisato tra l'altro che le imprese importatrici devono tenere un solo registro nel magazzino principale ovvero nella sede dell'impresa medesima.

L. 10/11/74
M. 10/11/74

Inoltre, i produttori e gli importatori che producono o commercializzano sementi di cui all'allegato V del decreto ministeriale 31 gennaio 1976, nonché le sementi di girasole (*Helianthus annuus L.*), di pomodoro (*Lycopersicon lycopersicum L.*), di erba medica (*Medicago sativa L.*), e di fagiolo (*Phaseolus L.*), di cui all'allegato IV, parte A, sez. II, devono essere iscritti al registro nazionale dei produttori ai sensi dell'art. 19 del sopracitato decreto.

Detti produttori devono altresì conformarsi agli obblighi derivanti dall'art. 21 del predetto decreto ministeriale ed in particolare a quelli di cui alla lettera b) del medesimo articolo e possono riportare in un unico registro sia le informazioni relative al carico e allo scarico delle sementi che quelle relative al passaporto delle piante.

IL DIRETTORE GENERALE

FC//sk7
repfr1